

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

Circolare n. 9/1998 del 23 febbraio 1998 sull'imposta sul valore aggiunto riferita alle spese postali per gli invii raccomandati e gli atti esecutivi

1. Negli scorsi giorni vi è stato comunicato che per effetto della nuova Legge sulle poste e della nuova Ordinanza sulle poste sarebbero stati soggetti all'imposta sul valore aggiunto, dal 1. gennaio 1998, gli invii postali raccomandati in Svizzera – comprese le soprattasse per la ricevuta di ritorno, la seconda presentazione e la consegna personale – come pure gli atti giudiziari ed esecutivi. Il motivo era da ricercare nel fatto che questi invii non erano più al beneficio del monopolio postale. Fino a fine febbraio 1998 la Posta Svizzera si era comunque assunta a suo carico la quota corrispondente di imposta sul valore aggiunto, ritenuto però che dal 1. marzo 1998 l'IVA sarebbe stata a carico dei beneficiari delle prestazioni postali sulla base delle seguenti tasse postali:
 - invii postali raccomandati fr. 5.30
 - precetti esecutivi e comminatorie di fallimento fr. 5.30Per l'art. 13 dell'Ordinanza sulle tasse riscosse in applicazione della LEF (OTLEF) queste spese devono essere rimborsate.
2. Su istanza della Conferenza svizzera di diritto esecutivo, l'Ufficio federale di giustizia è intervenuto nel senso che il previsto aumento di fr. 0.30 non avrà luogo perché gli invii postali raccomandati in Svizzera, come pure gli atti giudiziari ed esecutivi, non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
3. La presente Circolare è intimata a tutti gli UEF, UE e UF del Cantone ed è comunicata al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, Bellinzona.

**Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza**

Il presidente

Il segretario